

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA PER REALIZZAZIONE DI
FABBRICATO AD USO SEDE ALPINI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Susegana in Piazza Martiri della Libertà , n. 11, tra:

- _____ nato a _____ il _____ domiciliato ai fini del presente atto in Susegana presso la sede municipale, la quale interviene, agisce e stipula in qualità di Responsabile della IV^ Area Gestione del territorio del **Comune di Susegana** in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso - C.F. 82002750261 - ai sensi degli artt. 107 comma 2 e comma 3 lett. c), 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ed in applicazione della deliberazione consiliare n. _____ in data _____ ;
- BARDINI Ivan, nato a Punta Cardon (VENEZUELA) il 21.08.1958 e residente in Susegana, Ponte della Priula, via 25 aprile n.23 , in qualità di Presidente del **Gruppo Alpini di Ponte della Priula** con sede in via Quasimodo n. 18 -C.F./PI: 03764050260 - Tipologia Soggetto - 12 - Data costituzione 09.12.2002, d'ora in poi denominato Gruppo.

PREMESSO

che nei programmi dell'Amministrazione Comunale rientra il sostegno e la collaborazione a favore delle Associazioni di volontariato, al fine di valorizzare il ruolo sociale delle Associazioni locali che svolgono nel territorio attività di rilevante interesse culturale, sportivo e dell'impiego del tempo libero, per consentire alle stesse di meglio realizzare, incrementare e coordinare le iniziative che qualificano ed arricchiscono la vita sociale del paese.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la presente convenzione, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Premessa

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso gratuito da parte del Comune di Susegana al Gruppo Alpini di Ponte della Priula dell'area di proprietà comunale censita al Foglio n. 45 del Catasto terreni, mapp.li 610 - 774 di circa mq.2041 complessivi, evidenziata nella planimetria tav.02 allegata al progetto preliminare, attualmente destinato dal vigente P.R.G. Zona "F" (F/b Aree per attrezzature di interesse comune), per la realizzazione di un fabbricato da adibire a sede del Gruppo.

In ogni caso, l'area in concessione dovrà rimanere liberamente accessibile alla collettività.

ART. 3 – Attuazione della convenzione

Il Gruppo dovrà presentare il progetto esecutivo del fabbricato al Servizio Urbanistica/Edilizia Privata del Comune per i provvedimenti di competenza e per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 4 – Durata della concessione

La concessione in uso dell'area di proprietà comunale e successivamente del fabbricato da realizzare sulla stessa è gratuita, decorre dalla data di stipula del presente Atto ed ha durata di anni sessantasei, eventualmente rinnovabile per eguale periodo in modo espresso.

ART. 5 – Proprietà e manutenzione del fabbricato

Il fabbricato resterà di proprietà del Comune di Susegana e il Gruppo dovrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

ART. 6 – Contributo

Ad avvenuta presentazione di rendiconto delle spese sostenute dal Gruppo per la realizzazione del fabbricato, l'Amministrazione valuterà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'erogazione al Gruppo di un contributo straordinario a parziale sostegno delle spese di costruzione del fabbricato stesso e di un contributo ordinario per il sostenimento dell'attività del Gruppo.

ART. 7 – Oneri a carico del Gruppo Alpini

Sono a totale carico del Gruppo i seguenti oneri:

- a) costruzione del fabbricato, comprese tutte le spese tecniche, pratiche burocratiche e quant'altro necessario all'ottenimento dell'agibilità;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato di cui all'art. 5;
- c) sfalcio e pulizia dell'area di pertinenza destinata a verde attrezzato;
- d) potatura degli alberi dell'area verde;
- e) tutte le spese relative ai servizi a rete, ivi compreso il costo dei relativi allacciamenti;
- f) spese relative all'asporto dei rifiuti;
- g) custodia del fabbricato con cura e diligenza;
- h) stipula di apposita polizza assicurativa contro l'incendio del fabbricato e contro la responsabilità civile verso terzi.

Il Gruppo assume inoltre l'onere di mettere a disposizione del Comune, a semplice richiesta, il fabbricato per esigenze di protezione civile e di consentire al Comune di usufruire del fabbricato per le proprie attività, in giorni ed orari di non utilizzo da parte del Gruppo stesso.

Il Gruppo si impegna altresì a consentire, in giorni ed orari di non utilizzo da parte del Gruppo stesso, a Gruppi e Associazioni locali iscritti all'Albo comunale, con la supervisione di un incaricato del Gruppo alpini di Ponte della Priula, l'utilizzo temporaneo e non continuativo della sala riunioni come luogo di incontro.

Il Gruppo si riserva la facoltà per motivi culturali, sociali e morali, previa consultazione ed approvazione mediante inserimento all'ordine del giorno del Consiglio del Gruppo in sessione, di accordare l'utilizzo temporaneo e non continuativo dei locali a coloro che ne facciano espressamente richiesta.

E' facoltà del Gruppo chiedere un contributo per l'uso dei locali o dell'area oggetto della presente convenzione, a titolo di rimborso spese.

ART. 8 - Casi di risoluzione della convenzione

In caso di scioglimento del Gruppo verrà risolta di diritto la presente convenzione con semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale al Gruppo e di conseguenza l'area concessa ed il fabbricato realizzato torneranno immediatamente nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, con l'impegno morale che la "Casa degli Alpini" sarà adibita esclusivamente ad uso di interesse pubblico, "Luogo della memoria" ed a servizio della cittadinanza di Ponte della Priula.

ART. 9 – Spese

Le spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Comune di Susegana.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

ART. 10 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86, con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.
